



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando

Sottosegretario di Stato
On. Andrea Costa

Sottosegretario di Stato
Dr. Cosimo Maria Ferri

Capo Gabinetto del Ministro
Pres. Giovanni Melillo

Capo dell'Ufficio Legislativo
Pres. Giuseppe Santalucia

Capo Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Pres. Mario Barbuto

Roma, lì 10 settembre 2015

Oggetto: Aumento di competenza civile per l'Ufficio del Giudice di Pace da disporsi con Legge di Stabilità e richiesta d'incontro.

Signor Ministro,

come già più volte sostenuto nei vari incontri tenuti in occasione del tavolo tecnico e con i vertici apicali del Suo Ministero, la Confederazione Giudici di Pace è favorevole alla previsione dell'aumento di competenza civile e penale per il Giudice di Pace.

In quest'ottica, la Presidenza della Confederazione ritiene necessario provvedere, nell'immediato - con disposizione da inserire nella Legge di Stabilità - ad una prima disposizione in tal senso, in linea ed attuazione del comma 15 dell'art. 2 del disegno di Legge delega S1738.

Tale intervento, oltre a confermare la volontà politica nel senso della rapida approvazione della riforma, consentirebbe da un lato una migliore gestione degli uffici in presenza di un graduale aumento di competenza e, dall'altro, offrirebbe un fondamentale aiuto nel senso della riduzione immediata del carico di lavoro dei Tribunali.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, punto qualificante della nostra proposta è che l'aumento di competenza non interessa unicamente i processi sopravvenuti ma altresì quelli pendenti, in analogia con quanto disposto in sede d'istituzione del Giudice di Pace [cfr. art. 1 L. 479/99].



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

Al riguardo, ci si permette, nel rispetto delle diverse competenze e prerogative istituzionali, di inviare una bozza dell'articolato, unitamente alle relazioni tecniche che trova allegate alla presente comunicazione:

Art. 1.

(Aumento della competenza del giudice di pace)

Il primo comma e secondo dell'art. 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

[I]. *Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.*

[II]. *Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi cinquantamila euro.*

Art. 2.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non sono state rimesse in istruttoria.

Premesso quanto sopra, a nome del direttivo della Confederazione, vengo a rinnovare la richiesta di un incontro al fine di discutere delle questioni sopra esposte.

In attesa di un Suo cortese riscontro voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Distinti saluti

La Presidente della Confederazione Giudici di Pace
Avv. Stefania Trincanato